



CENTRO
NEUROLESI
**BONINO
PULEJO**
IRCCS MESSINA

REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA AD AVVOCATI ESTERNI

Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. *715* del *16/7/22*

INDICE

ART. 1 - PREMESSA

ART. 2 – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 4 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI DIFENSORI DI FIDUCIA DELL'IRCCS

ART. 5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DIFENSORI DI FIDUCIA

ART. 6 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

ART. 7 – COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 9 – RAPPORTI CON I LEGALI

ART.10 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

ART. 11 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO E DEI COMPENSI

ART. 12 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

ART. 13 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 14 - PUBBLICITÀ

ART. 15 - MODULISTICA

ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI ED APPLICAZIONE

ART. 1

PREMESSA

Il presente Regolamento viene redatto in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare dell'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana prot. n.77501/GAB del 3/12/2019 e si propone quale efficace strumento per fornire regole precise in ordine al conferimento degli incarichi a legali esterni per le attività di difesa e/o di consulenza in nome e per conto dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" (di seguito denominato IRCCS), stante l'assenza di un Ufficio di Avvocatura all'interno del proprio assetto organizzativo.

L'Ente è dotato di un Ufficio Affari Legali che consta di personale amministrativo, ma non di Dirigenti aventi la qualifica di Avvocato. Pertanto, il ricorso a professionisti esterni risulta necessario a tutela degli atti, ragioni ed interessi dell'IRCCS.

ART. 2

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare nella difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente (in ogni tipologia di controversia e/o per l'attività stragiudiziale), i principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità e concorrenza destinati ad improntare l'azione della Pubblica Amministrazione, anche in osservanza delle Linee guida n.12 ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.907 del 24 ottobre 2018.

Nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica il presente Regolamento specifica, pertanto, da un lato i criteri per la individuazione dei difensori, dall'altro i parametri economici per l'elaborazione dei compensi professionali che saranno applicati ai difensori incaricati.

ART. 3

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi esterni di patrocinio legale sono incarichi di carattere essenzialmente fiduciario attribuiti dal Direttore Generale a professionisti del libero Foro, singoli o associati, che risultino iscritti nell'apposito Albo dei difensori di fiducia costituito dall'Istituto.

Il conferimento *de quo* avviene con deliberazione del Direttore Generale e sottoscrizione di relativo contratto, redatto secondo il modello allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (Allegato A).

Per incarichi di patrocinio legale, come precisato nella circolare assessoriale prot.n.77501/GAB/2019: *"si intendono esclusivamente quelli di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio (sede giudiziale ma anche arbitrale), conferiti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi del giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza."*

L'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno è riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art.2230 c.c. Si prende altresì atto in questa sede che l'art. 17 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto *"rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato"*;

La scelta del professionista da incaricare sarà effettuata, in linea di massima e salvo diversa valutazione aziendale, secondo il criterio della rotazione nell'ambito della branca di interesse, avuto riguardo alle esperienze professionali indicate nel *curriculum* (quale la presenza di una comprovata

specializzazione culturale, professionale o universitaria nella materia oggetto del contenzioso alla natura e alla complessità del contenzioso, sussistenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si è concluso con esito positivo) alla natura ed alla complessità del giudizio. Trattandosi di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice degli Appalti è l'Amministrazione a stabilire discrezionalmente se procedere con richiesta di preventivo al singolo o soggetto, o se procedere, stabilendone il numero ad un confronto di preventivi, al fine di individuarne il più confacente alle proprie esigenze, tenuto conto anche del valore economico dell'affidamento.

Si dovrà, di norma, evitare il cumulo degli incarichi in capo allo stesso professionista. Tuttavia, nei casi di evidente connessione/complementarietà di giudizi, aventi tutti stessa *causa petendi*, come nell'ipotesi di consequenzialità tra incarichi per i diversi gradi del giudizio, il Direttore Generale ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di assicurare l'uniformità e la coerenza della strategia difensiva, conferendo più incarichi allo stesso professionista.

Non possono essere attribuiti incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

Per i gradi di difesa successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha patrocinato il primo grado, salvo che, indipendentemente dall'esito del precedente grado di giudizio, il rapporto fiduciario possa ritenersi compromesso in conseguenza di negligenze, ritardi, errori o comportamenti del professionista in contrasto con i principi contenuti nel Codice Deontologico Forense o in caso di insanabili divergenze nella individuazione della strategia difensiva.

Al momento del conferimento dell'incarico, viene pattuito il compenso per le prestazioni professionali sulla base di un preventivo redatto dal professionista secondo i minimi tariffari, ma previamente approvato dal Direttore Generale. Per la restante disciplina si rinvia a quanto previsto nel successivo art.11 del presente Regolamento.

ART.4

ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI DIFENSORI DI FIDUCIA DELL'IRCCS

Per l'affidamento degli incarichi legali l'IRCCS si avvale di apposito Albo dei difensori di fiducia suddiviso, in base alla tipologia di contenzioso, nelle seguenti sottosezioni:

- Procedimenti in materia di diritto amministrativo;
- Procedimenti in materia di diritto civile;
- Procedimenti in materia di diritto del lavoro;
- Procedimenti in materia di diritto penale;
- Procedimenti in materia di diritto tributario;

L'inserimento nell'Albo avviene su domanda del professionista, redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente Regolamento (Allegato B), così come previsto dalla nota dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana prot. n.27006/GAB del 12/6/2020.

I professionisti sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico per comodità di consultazione ed inclusi nella/e sottosezioni ove loro stessi hanno operato la loro facoltà di opzione al momento della presentazione della domanda, senza che venga redatta alcuna graduatoria, posto che il conferimento del mandato difensivo avviene su base fiduciaria, tenuto conto della attinenza della specializzazione conseguita dal professionista con la natura della controversia oggetto dell'incarico legale.

L'Albo dei difensori di fiducia è formato e tenuto dal Servizio Affari Legali.

L'istituzione di detto Albo non determina alcun obbligo in capo all'IRCCS di conferire incarichi ai professionisti in esso iscritti.

Resta salva la possibilità rimessa all'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti non compresi nell'elenco per le motivazioni, non esaustive, di seguito indicate:

- In casi di particolare complessità tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa aziendale al professionista che abbia già trattato, in precedenza, con esiti positivi, la medesima materia;
- nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza e rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di particolari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea competenza che tenga conto di cognizioni tecnico-specialistiche possedute dal professionista;

Si dà atto che l'Albo costituito in esito alla entrata in vigore del presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro e precedente Albo aziendale.

ART. 5

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DIFENSORI DI FIDUCIA

Possono ottenere l'inserimento nell'Albo di cui al precedente art.4 esclusivamente gli avvocati (singoli e associati) che dichiarino, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti indicati nel modello di richiesta di iscrizione allegato al regolamento. Non saranno prese in considerazione istanze formulate con modalità diverse.

ART. 6

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda compilata secondo il modello alleg. B, dovrà contenere, a pena di esclusione e sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000:

- i dati anagrafici e professionali;
cittadinanza italiana o di appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
- laurea in giurisprudenza;
- la data e numero di iscrizione all'Albo professionale e l'eventuale iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori;
- di non avere procedimenti disciplinari;
- di non avere condanne penali definitive per fatto doloso ostative a contrattare con la Pubblica amministrazione ex art. 80 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.
- di non essere stato destituito o decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- l'insussistenza di condizioni di conflitto di interesse con l'IRCCS;
- l'insussistenza, nel triennio precedente, di patrocini di qualsiasi giudizio o vertenza stragiudiziale in corso contro l'IRCCS;
- impegno di non accettazione incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'IRCCS, per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'inesistenza di conflitto di interesse in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico forense;
- assenza di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
- opzione di inserimento ad almeno una e/o più sottosezioni del medesimo elenco (Civile, Lavoro, Penale, Amministrativo Tributario);

- comprovata esperienza professionale di durata non inferiore ad anni 3 (tre), dimostrata allegando il proprio curriculum vitae, in un numero massimo di due delle seguenti materie:
 - diritto amministrativo;
 - diritto civile;
 - diritto del lavoro;
 - diritto penale;
 - diritto tributario.
- l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e accettazione dell'avviso relativo alla selezione in oggetto e del presente Regolamento e di accettare pienamente le condizioni in esso riportate, in specifico modo le condizioni circa i compensi e le modalità di cui alla legge n.124/2017;
- la presa d'atto e consenso a che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al D.lgs n.101/2018 e s.m.i. e del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale con un massimale assicurato di Euro _____

Alla domanda – che dovrà pervenire tramite PEC: protocollo@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it

– devono essere allegati, a pena di esclusione:

- *curriculum* formativo-professionale, datato e firmato, dal quale si evinca il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla sezione di appartenenza dichiarata;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e firmato.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione del relativo Avviso sul sito internet aziendale: www.irccsme.it

ART. 7

COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

L'Albo è formato e tenuto dall'Ufficio Legale ed ha una validità triennale, con aggiornamento annuale per i professionisti che prestano istanza di inclusione. In sede di aggiornamento occorre tenere conto anche delle cancellazioni volontarie o d'ufficio.

A decorrere dalla entrata in vigore del presente regolamento, l'IRCCS costituirà un nuovo Albo, ove verranno inseriti i professionisti che hanno formulato istanza di partecipazione nei termini e con le modalità indicate in apposito Avviso, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione del relativo Avviso sul sito internet aziendale: www.irccsme.it

I professionisti che sono inseriti nel previgente Albo dovranno presentare istanza secondo le nuove modalità contenute nel presente Regolamento, a pena di decadenza.

Il nuovo Albo sarà aggiornato con cadenza annuale mediante apposito atto deliberativo, entro il termine del 31 gennaio, tenuto conto delle domande pervenute entro il termine del 31 dicembre.

mentre per i presenti già inseriti, in mancanza di conferma (sempre entro il termine del 31 gennaio), è prevista l'automatica cancellazione dall'Albo.

Nell'aggiornamento l'Ufficio Legale tiene conto anche delle cancellazioni volontarie o d'ufficio; curerà, inoltre, di concerto con i competenti uffici, la pubblicazione dell'Albo stesso e dei relativi aggiornamenti sul sito web aziendale.

ART.8 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

I professionisti iscritti potranno chiedere la cancellazione dell'iscrizione all'Albo.

L'Ufficio Legale dell'IRCCS provvederà alla cancellazione dall'Albo del professionista che:

- abbia perso i requisiti per l'iscrizione o ne sia risultato sprovvisto all'esito dei controlli a campione sulla veridicità dell'autocertificazione;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli;
- sia, comunque, ritenuto responsabile di gravi inadempienze.

ART. 9

RAPPORTI CON I LEGALI

L'Ufficio Legale dell'IRCCS segue l'evolversi dei contenziosi, provvede alla trasmissione al professionista incaricato di tutti gli atti opportuni e necessari per la difesa dell'IRCCS, assicura una costante collaborazione con i professionisti incaricati.

ART.10

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

I professionisti aggiorneranno, periodicamente e per iscritto, l'Ufficio Legale sull'attività svolta in ordine all'incarico ricevuto, notiziandolo di ogni circostanza ritenuta importante, ivi compresa la necessità dell'intervento di un consulente tecnico di parte e trasmetteranno copia degli atti e verbali di causa. Dovranno, inoltre, richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'Ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali.

L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Il Legale dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione d'incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, né alcun conflitto d'interessi. Le cause di conflitto di interesse o di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. In caso di violazione della predetta prescrizione l'IRCCS è in facoltà di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e ss.

Dovranno, inoltre, senza diritto alcuno a retribuzione aggiuntiva:

- fornire parere scritto in ordine ad eventuali proposte transattive e/o conciliative;
- in caso di soccombenza, rimettere motivato parere ai fini della valutazione dell'opportunità e/o convenienza del gravame, evidenziando i profili di fatto e di diritto che potrebbero formare oggetto di impugnazione.

L'IRCCS resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

L'avvocato, entro il mese di Marzo di ogni anno ed ogni qualvolta l'Ente ne faccia richiesta, ha l'obbligo di predisporre una relazione, nella quale descrive lo stato di avanzamento del contenzioso, l'ammontare della passività massima (anche nel caso in cui la vertenza sia di valore indeterminabile) e la classificazione dell'evento soccombenza in: "Certa, Probabile, Possibile e Remota" indicando la percentuale attesa di successo del contenzioso, utile e necessaria al fine di consentire all'Istituto il dovuto accantonamento degli oneri in bilancio. Pertanto, corre obbligo al legale incaricato di fornire

all'uopo già in sede di stipula del disciplinare una stima presuntiva, indicando un *range* tra il valore minimo ed il valore massimo, giacchè i suddetti dati occorrono all'Ufficio legale per la dovuta trasmissione alla competente U.O. Economico-Finanziario e Patrimoniale al fine della redazione del Documento di Bilancio. L'omessa indicazione dell'importo di cui sopra comporterà il mancato conferimento dell'incarico.

Il professionista potrà delegare per lo svolgimento della prestazione propri collaboratori o sostituiti sotto la sua responsabilità, fermo restando che lo stesso rimane unico responsabile nei riguardi dell'IRCCS committente.

ART.11

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO E DEI COMPENSI

1. Acconto sugli onorari.

L'Ufficio Legale dell'IRCCS provvede, all'atto del conferimento dell'incarico e nell'ambito del relativo atto deliberativo, a liquidare e pagare al professionista un acconto a titolo di anticipo pari al 50% (oltre I.V.A., C.P.A. e Spese Generali) dell'ammontare dovuto, oltre all'importo delle spese di giustizia opportunamente documentate (contributo unificato, notifiche, bolli).

2. Tariffario.

E' fatto obbligo ai legali incaricati di operare secondo i valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. n.55/2014 e s.m.i., che potranno essere ulteriormente ridotti a titolo forfettario. In ogni caso verranno riconosciuti i seguenti importi massimi, da pattuire previamente con il legale

- Giudizio di primo grado presso la magistratura ordinaria o amministrativa: compenso - fino ad euro 4000,00 oltre oneri di legge con a dedurre Ritenuta d'Acconto, qualora dovuta.
- Appello/Cassazione: compenso – fino ad euro 6000,00 oltre oneri di legge con a dedurre Ritenuta d'Acconto, qualora dovuta.
- Attività consultiva (parere *pro veritate*): fino ad € 1.000,00 oltre oneri di legge con a dedurre Ritenuta d'Acconto, qualora dovuta.
- Incarico di Consulente Tecnico esterno di Parte: fino ad € 1.500,00, oltre oneri di legge.

Il Direttore Generale può derogare agli importi come sopra indicati fissando nel disciplinare per ciascun grado di giudizio compensi maggiori, in ogni caso non superiori ad € 15 mila, oltre IVA, CPA e spese, considerati la particolare rilevanza, il valore e la gravosità della vertenza.

3. Giudizi cosiddetti "seriali": in caso di più incarichi conferiti allo stesso professionista e riferiti a giudizi aventi stessa *causa petendi*, stesso *petitum* e medesima Autorità Giudiziaria, i preventivi successivi al primo giudizio saranno redatti secondo i criteri di cui al presente Regolamento con ulteriore abbattimento del 50% sull'importo finale.

4. Attività stragiudiziale

Il compenso per l'attività stragiudiziale è determinato secondo quanto disposto dal D.M. n.55/2014 e s.m.i. facendo applicazione della decurtazione massima sul parametro medio di liquidazione fissato, tenuto conto del valore della controversia.

5. Mediazione

In caso di mediazione, il compenso è fissato nella misura forfettaria di € 500,00, oltre IVA e CPA, fatto salvo un importo superiore in base alla complessità e gravosità della procedura, previa valutazione del Direttore Generale.

6. Individuazione e compenso del domiciliatario: qualora, per la difesa in giudizio dell'IRCCS, il legale debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, le relative spese saranno liquidate nella...

misura forfettaria di € 500,00 oltre IVA e CPA e verranno rimborsate al professionista incaricato al momento del pagamento della parcella a saldo.

7. Spese di trasferta: Sono rimborsate le spese di trasferta relative a giudizi incardinati avanti gli organi giurisdizionali aventi sede al di fuori del territorio della Regione Sicilia.

ART.12

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

A conclusione dell'incarico il professionista presenta la fattura per il saldo dell'attività prestata, accompagnata da un breve prospetto spese - distinto per singole fasi e voci di attività - in modo da consentire all'Ufficio Legale dell'IRCCS, che provvederà alla relativa liquidazione, di verificarne la conformità agli accordi ed al presente regolamento.

Nell'ipotesi di esito vittorioso del procedimento, con pronuncia di condanna delle spese legali a carico di controparte, il pagamento del saldo del compenso pattuito, avverrà dopo il recupero delle spese legali liquidate, ad eccezione di quelle vive sostenute e documentate, che saranno immediatamente rimborsabili al professionista. Nei casi di accertato mancato recupero delle spese legali in via bonaria, l'IRCCS procederà al pagamento del saldo, conferendo al medesimo professionista ulteriore incarico per avviare la relativa procedura esecutiva; per il nuovo incarico nulla è dovuto al professionista, che vanterà esclusivamente le spese della procedura esecutiva.

ART.13

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

In conformità al Regolamento UE n.2016/679 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'IRCCS Centro Neurolesi "*Bonino Pulejo*" di Messina tratterà i dati personali dell'Avvocato ai fini della stipula e gestione dell'incarico conferito. Qualora il Professionista, per svolgere il servizio oggetto del contratto, debba trattare dati personali dei quali è titolare l'Istituto, questi sarà designato, limitatamente al trattamento eseguito per conto del titolare, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell'art.28 del Regolamento UE n.2016/679. Il Professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di assicurare l'adozione di misure adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali conseguente all'affidamento dell'incarico professionale soddisfi i requisiti del Regolamento UE n.2016/679 e garantisca la tutela dei diritti ed il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito. Il legale si obbliga a comunicare senza ritardo al titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli artt.33 e 34 del Regolamento UE n.2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificamente impartite.

ART. 14

PUBBLICITÀ

Il Regolamento viene pubblicato sul sito internet aziendale www.irccsme.it nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto - sezione Atti Amministrativi Generali.

ART. 15

MODULISTICA

Sono approvati i modelli (A e B) allegati al presente Regolamento, che il professionista interessato

dovrà utilizzare.

ART. 16


NORME TRANSITORIE E FINALI ED APPLICAZIONE

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo ha approvato. Tutti gli atti e provvedimenti precedenti in espreso contrasto con le disposizioni del presente Regolamento si intendono prive di efficacia.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative ed assessoriali nella materia de qua

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Avv. Maria Felicità Crupi



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone

